

Comune di Palma Campania
Regolamento Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ

ARTICOLO I
Potestà regolamentare

1. Il Comune di Palma Campania, in base a quanto stabilito dall'art.3, comma 1, del D. Lgs. n. 507, del 15.11.1993, e dall'art.52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, che attribuiscono ai Comuni il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, adotta il presente Regolamento al fine di disciplinare l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO II
Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi, pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi vigenti in materia, dal presente Regolamento e dalla prescrizioni previste nelle autorizzazioni dalle autorità competenti.
Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 507/93 e dal presente Regolamento.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Per le suddette violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D. Lgs. n.507/1993.-

ARTICOLO III
Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi (almeno 70 m.) sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art.14 della Legge n° 1497, del 29/06/1939.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte del Comune, e sugli altri beni di cui all'art.22 della Legge n° 1089, del 01/06/1939, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt.131, 134, 135 e 136 del Regolamento emanato

con il D. P. R. 16.12.1992, n° 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30/04/1992, n° 285, modificato dall'art.13 del D. Lgs. 10/09/1993, n° 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del Regolamento emanato con il D. Lgs. 16/12/1992, n° 495.
5. All'interno del centro storico e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stessi compresi.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi degli uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. E' vietata la pubblicità effettuata mediante distribuzione e/o lancio di manifestini nonché le applicazioni abusive sui parabrezza di autovetture.-
8. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed altre forme vietate nel presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente art.2.

ARTICOLO IV Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo gli artt. 12 - 13 - 14 e 15 il D. Lgs. 15/11/1993, n° 507, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D. P. R. 16.12.1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed escluso gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
3. La pubblicità effettuata coi veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno dei veicoli in genere e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata mediante veicoli di proprietà di imprese o adibiti al trasporto per proprio conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni si osservano le disposizioni contenute nel D. P. R. n° 495 del 16/12/1992.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua

visione in forma permanente, lampeggiante o similari.

5. Compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La "pubblicità varia" comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

ARTICOLO V

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D. P. R. 16-12-1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D. P. R. 16/12/1992, n° 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al comma 4 del precedente articolo IV all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
Per la installazione dei mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di mt. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a mt. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
5. In generale, tutti i cartelli e le insegne devono avere caratteristiche tali da non compromettere il decoro cittadino.

ARTICOLO VI

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D. P. R. 16/12/1992, n° 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo secondo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Alla domanda, redatta in

competente carta legale, deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

- a) un'auto-dichiarazione redatta ai sensi del DPR. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale si attesta che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) relazione tecnica contenente la descrizione del mezzo pubblicitario e della zona ove esso sarà collocato
- c) estratto catastale con indicazione della zona oggetto d'intervento;
- d) rappresentazione in scala del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni;
- e) prospetti e sezioni con l'indicazione della distanza dal ciglio della strada e l'altezza rispetto al marciapiede e in mancanza alla strada;
- f) documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
- g) il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale;
- h) nel caso d'insegne luminose si indicherà il colore e la tipologia del corpo illuminante.

3. L'autorizzazione per l'istallazione ed esecuzione dei lavori sarà concessa o negata, dall'ufficio tecnico, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

4. Per la installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autoattestazione.

Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche viene allegata un unico bozzetto o fotografia.

ARTICOLO VII

Obblighi dei titolari dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'istallazione.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n° 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio - assenso da parte del Comune.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO VIII

Ambito di applicazione e presupposti dell'imposta

1. A norma di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 507, del 15.11.1993, la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, 22/06/1983, n° 4279, relativamente al requisito della territorialità, l'imposta è dovuta anche in relazione ai mezzi pubblicitari esposti su autostrade, altre strade statali e provinciali, ferrovie, sia pure limitatamente ai tratti che attraversano gli spazi comunali, nonché sulle zone demaniali che risultino circoscritte dal territorio comunale.
3. A norma di quanto stabilito dall'art. 5, commi 1 e 2, dei D. Lgs. n. 507, del 15/11/1997, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
4. Da tale principio deriva la tassabilità della pubblicità effettuata su strade, piazze e su altri spazi esistenti nel territorio comunale di pubblico transito. È inoltre soggetta ad imposizione quella fatta in qualunque altro luogo, anche privato, qualora visibile o percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Ne deriva, dunque, l'intassabilità dei messaggi privi di rilevanza economica o contenenti informazioni non aventi finalità pubblicitarie. Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12319, del 28.11.1995, il messaggio pubblicitario, per essere soggetto all'imposta, deve avere il suo punto di riferimento nella produzione o nella vendita o nella fornitura di servizi.

ARTICOLO IX

Classificazione del Comune

1. Nel computo dell'imposta sulla pubblicità si tiene conto della consistenza demografica del Comune, e sulla base della popolazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune di Palma Campania è classificato, in conformità all'art. 2 dei D. Lgs. n. 507, del 15/11/1993, nella IV classe.

ARTICOLO X

Soggetto passivo

1. È tenuto in via principale al pagamento dell'imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ARTICOLO XI
Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. L'imposta sulla pubblicità deve essere applicata non solo sulle superfici del mezzo pubblicitario ma anche sull'intera struttura di supporto strumentale. Qualora però per la diffusione del messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture aventi di norma una destinazione diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri, la funzione del mezzo pubblicitario viene svolta unicamente dal messaggio pubblicitario e pertanto, per la quantificazione dell'imposta, dovrà essere assunta la superficie della minima figura piana geometrica che circonda il messaggio.
3. Nel caso di insegna costituita da singole lettere applicate a distanza l'una dall'altra è legittima la commisurazione del tributo all'intera superficie rettangolare entro la quale l'iscrizione pubblicitaria è inserita.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessivamente adibita a pubblicità, mentre per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata alla superficie complessivamente risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Nel caso di mezzi pubblicitari gonfiabili, l'imposta va determinata, se giacenti a terra, secondo il metodo previsto per i mezzi aventi dimensioni volumetriche.
6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
7. L'imposta non si applica per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Tuttavia vanno considerati come unico mezzo pubblicitario, al fine del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio od ad accrescerne l'efficacia.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al precedente comma 6.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dall'art. 12. commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/93, è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ARTICOLO XII

Dichiarazione del soggetto passivo

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente apposita dichiarazione esente da bollo, anche cumulativa, redatta sui modelli predisposti dal comune stesso contenente l'indicazione dei diversi elementi che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo, ossia la natura, la dimensione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, il periodo di durata dell'esposizione al pubblico, le generalità dei soggetti obbligati al pagamento del tributo e la sottoscrizione del dichiarante.
2. La dichiarazione, ove non intervengano variazioni che influiscono sulla misura dell'imposta, ha effetto anche per gli anni successivi, per cui si intende prorogata con il solo pagamento del tributo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.
3. La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui si verificano modificazioni negli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta. Ne deriva che il semplice spostamento del medesimo impianto non fa sorgere in capo al soggetto l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione a meno che non intervengano variazioni nella tipologia e nelle dimensioni del mezzo pubblicitario da cui possa derivare una nuova imposizione. Lo spostamento dell'impianto va comunque comunicato al Comune.
4. Nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella fatta coi veicoli o con pannelli luminosi e proiezioni, questa si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui ha avuto luogo l'accertamento.

ARTICOLO XIII

Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità di durata inferiore ad un anno l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, all'atto della presentazione della dichiarazione.
2. Per la pubblicità annuale l'imposta, deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.- Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,37, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
- 3.- In caso di pubblicità ordinaria l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento, cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, mentre nei casi di pubblicità effettuata con proiezioni e pubblicità varia, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni ed autorizzazioni.-
4. Il pagamento dell'imposta deve avvenire mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento va allegata alla dichiarazione iniziale della pubblicità, mentre, in caso di proroga automatica, essa va conservata.

5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
6. Per i veicoli adibiti a uso privato, l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

ARTICOLO XVII

Publicità effettuata con veicoli dell'impresa

1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per conto della stessa impresa, l'imposta è dovuta per anno solare ed è determinata in base alla tariffa deliberata dal competente organo comunale in funzione della portata di carico dell'autoveicolo, ovvero:
 - per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg., la cui tariffa base indicata dall'art. 13 del D. L.gs. n. 507/93 è di € 74,37;
 - per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg., la cui tariffa base indicata dall'art. 13 del D. L.gs. n. 507/93 è di € 49,58;
- 13 del D. L.gs. n. 507/93 è di € 24,79.

2. Alle tariffe di cui al comma precedente si applicano le stesse maggiorazioni previste nel 5 e 6 comma del precedente articolo XV.

3. Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

4. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

5. La attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ARTICOLO XVIII

Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture, come previste dal precedente art. 5 del presente regolamento, si applica la tariffa determinata dal competente organo comunale, tenuto conto della tariffa base indicata dal D. L.gs. n. 507/93 di € 41,32, per metro quadrato di superficie e per anno solare ed indipendentemente dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella base.
3. Per la pubblicità di cui ai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa determinata dal competente organo comunale tenuto conto della tariffa base indicata dal D. L.gs. n. 507/93 di € 2,58 e tenuto conto che dopo il trentesimo giorno la tariffa giornaliera è dimezzata.

ARTICOLO XIX

Publicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita per la pubblicità ordinaria. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui al presente regolamento;
 - b) da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura della tariffa deliberata dal competente organo comunale tenuto conto della tariffa base indicata dal D. Lgs. n. 507/93 di € 61,97;
 - c) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la pubblicità di cui al punto precedente;
 - d) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dal competente organo comunale tenuto conto della tariffa base indicata dal D. Lgs. n. 507/93 di € 2,58;
 - e) se la pubblicità è effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è stabilita in base alla tariffa deliberata dal competente organo comunale sulla base della tariffa indicata dal D. Lgs. n. 507/93 di € 7,75. Per punto di pubblicità è da considerarsi ogni fonte di pubblicità sonora, intendendosi come tale l'apparecchio emittente, a prescindere dal fatto se, in relazione all'ampiezza dello spazio cui è destinato il messaggio pubblicitario, occorrono uno o più altoparlanti o diffusori per una adeguata ricezione del messaggio stesso.
2. Nessun tributo è dovuto per la diffusione di messaggi di carattere commerciale-pubblicitario effettuati attraverso emittenti radiofoniche e televisive ed anche a mezzo di quotidiani e periodici locali.

ARTICOLO XX

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al precedente comma, l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applicano le riduzioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO XXI

Esenzioni imposta sulla pubblicità

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti

- all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, i superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 2) - L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

TITOLO QUARTO

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO XXII

Diritto sulle pubbliche affissioni e definizione e soggetti passivi

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 è di € 1,14 per i primi dieci giorni e di € 0,34 per i successivi 5 giorni o frazioni.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta

del servizio secondo le modalità di cui all'art.XIII; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni degli articoli XXVIII e XXXI del Regolamento.-

7. E' dovuta un'ulteriore maggiorazione del 10 per cento, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione, per le affissioni richieste il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi.

8. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

ARTICOLO XXIII

Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta' (50%):
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti riguardanti annunci mortuari possono essere affissi direttamente ed il pagamento va effettuato il giorno successivo all'affissione.

ARTICOLO XXIV

Esenzioni del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Ai sensi dell' art. 21 del D.Lvo n° 507/93, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell' ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO XXV

Modalità di applicazione

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita in completo.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore, in ogni caso se il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al contribuente. In tale situazione il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al

- rimborso di quanto da lui versato entro 90 giorni.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione. Il committente in tal caso può annullare la commissione e richiedere il rimborso delle somme versate.
 5. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che questa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto.
 6. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve comunicarlo al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
 7. Le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, nonché il registro cronologico delle commissioni, devono essere esposti per la pubblica consultazione nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni.

TITOLO QUINTO

DISCIPLINA COMUNE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO XXVI Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 507/93, nel caso di gestione diretta dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il funzionario a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è il responsabile dell'ufficio tributi.

2. Tali poteri spettano al concessionario nel caso di gestione in concessione

ARTICOLO XXVII Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.
2. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

ARTICOLO XXVIII Rettifica e accertamento d'Ufficio

1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97 e successive m.
2. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.

3. Nell'atto di accertamento devono essere indicate le generalità dei soggetti passivi, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, le soprattasse e i relativi interessi.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo o da un rappresentante del concessionario, nel caso di gestione in concessione.
5. Al contribuente è data opportunità di ricorrere agli istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale.

ARTICOLO XXIX

Ravvedimento

1. Non essendo per l'imposta sulla pubblicità prevista una dichiarazione periodica, in base a quanto chiarito dalla Circolare Ministeriale 184/E del 13/07/98, il contribuente può beneficiare, in sede di ravvedimento per la correzione di errori od omissioni, della riduzione ad un sesto della sanzione a condizione che l'adempimento (contestuale versamento di sanzioni, interessi ed imposta) venga corretto o eseguito entro un anno dal compimento.

ARTICOLO XXX

Sanzioni tributarie ed interessi

- 1.-Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art.12 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00;
- 2.-Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.-Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 a euro 258,00.-
- 3.-Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.-

ARTICOLO XXXI

Sanzioni amministrative

- 1.-Per tutte le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art.24 del D.lgs.507/2007 e successive modifiche.-
- 2.-Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel relativo verbale.-In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede di Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.-
- 3.-Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e del regolamento riguardante l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni richiamate o stabilite nel presente regolamento.

ARTICOLO XXXII
Riscossione coattiva dell'imposta

1. La riscossione coattiva dell'imposta può essere effettuata secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73, oppure in alternativa, con le modalità stabilite dal regio decreto n. 639/1910.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONE FINALI

ARTICOLO XXXIII
Criteria Generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio comunale in conformità del presente regolamento.
2. L'approvazione del predetto piano generale e l'aggiornamento delle tariffe all'attualità, sono di competenza della Giunta Municipale.
3. Il presente regolamento, entro il 30/04/2009, va integrato con un piano generale degli impianti pubblicitari esterni ed indica:
 - a) l'ubicazione la cui installazione può essere consentita in conformità di quanto previsto nel presente regolamento.
 - b) la numerazione ai fini della sua esatta individuazione;
 - c) le dimensioni;
 - d) la tipologia;
 - e) la destinazione d'uso secondo quanto previsto nel 2 comma del successivo art. XXXIII;
4. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 4, individuate le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
5. La redazione del piano generale è di competenza dell'ufficio Tributi il quale potrà avvalersi dell'ausilio dei tecnici comunali per quanto riguarda la parte cartografica e dell'ufficio di Polizia Municipale per quanto attiene il rispetto delle norme previste dal D.Lvo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i.

ARTICOLO XXXIV
Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell' art.18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31/12/2007, penultimo anno precedente quello in corso, era costituito da n° 14.852 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 400, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
- a) 20% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - b) 55% destinata alle affissioni di natura commerciale;
 - c) 25% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
- 3) Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) poster per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o polifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio, prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento.
4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Città di Palma Campania Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
5. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 3 del presente regolamento.
6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e dei D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495.
- 7) Il documento allegato per gli impianti e le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal precedente comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
9. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma è determinata secondo disposizioni dettate dal funzionario o concessionario del servizio.
10. Il Comune ha la facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto

nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il solo rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

ARTICOLO XXXV

Corrispettivo del servizio – durata e conferimento della concessione

- 1) Qualora il Comune, per il tramite della propria Giunta Municipale, intendesse affidare all'esterno la concessione delle superfici degli impianti pubblicitari previsti nella lettera "c", comma 2 del precedente articolo XXXIV, il conferimento, la durata ed il corrispettivo del servizio, saranno rispettivamente regolati secondo le norme di cui agli artt. 28 – 27 e 26 del D.Lvo 15/11/93 n° 507.*
- 2) In tal caso il concessionario è dovuto a rispettare le presenti norme.*

ARTICOLO XXXVI

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento ha efficacia dalla data d'approvazione dello stesso.*
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina contenuta negli specifici regolamenti inerenti le sanzioni, le entrate generali, l'autotutela ed accertamento con adesione.*
- 3. Per le parti non da esso disciplinate trovano applicazione le disposizioni di leggi vigenti.*



INDICE

TITOLO I (DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA')

- Art. I (Potestà regolamentare)
- Art. II (Disciplina generale)
- Art. III (Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità)
- Art. IV (Tipologia dei mezzi pubblicitari)
- Art. V (Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione)
- Art. VI (Autorizzazioni)
- Art. VII (Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBL. AFFISSIONI

- Art. VIII (Ambito di applicazione e presupposti dell'imposta)
- Art. IX (Classificazione del Comune)
- Art. X (Soggetto passivo)
- Art. XI (Modalità di applicazione dell'imposta)
- Art. XII (Dichiarazione del soggetto passivo)
- Art. XIII (Pagamento dell'imposta)

TITOLO III (DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE)

- Art. XIV (Tariffe)
- Art. XV (Pubblicità ordinaria)
- Art. XVI (Pubblicità ordinaria con veicoli)
- Art. XVII (Pubblicità effettuata con veicoli dell'impresa)
- Art. XVIII (Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni)
- Art. XIX (Pubblicità varia)
- Art. XX (Riduzioni dell'imposta)
- Art. XXI (Esenzioni imposta sulla pubblicità)

TITOLO IV (DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI)

- Art. XXII (Diritto sulle pubbliche affissioni e definizione e soggetti passivi)
- Art. XXIII (Riduzioni)
- Art. XXIV (Esenzione del diritto sulle pubbliche affissioni)
- Art. XXV (Modalità di applicazione)

TITOLO V

(DISCIPLINA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBL. AFFISSIONI)

- Art. XXVI (Funzionario responsabile)
- Art. XXVII (Rimborsi)
- Art. XXVIII (Accertamento)
- Art. XXIX (Ravvedimento)
- Art. XXX (Sanzioni tributarie ed interessi)
- Art. XXXI (Sanzioni Amministrative)
- Art. XXXII (Riscossione coattiva dell'imposta)

TITOLO VI -(DISPOSIZIONI FINALI)

- Art. XXXIII (Criteri Generali)
- Art. XXXIV (Gli impianti per le pubbliche affissioni)
- Art. XXXV (Corrispettivo del servizio - durata e conferimento della concessione)
- Art. XXXVI (Disposizioni transitorie e finali)

Il Consigliere Anziano
Geom. Michele Graziano


IL PRESIDENTE
Arch. Michele Iervolino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annalisa Vessella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo Comunale, il sottoscritto segretario generale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il giorno 17 APR. 2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio li _____
Il Messo Comunale 17 APR. 2009
Sig. Nappi Francesco



Vice Segretario Generale
Dott. Antonio Ferrara

Affissa copia all'albo pretorio il 17 APR. 2009. Per quindici giorni consecutivi.
LI 17 APR. 2009

Il Messo Comunale
Sig. Nappi Francesco

Il Vice Segretario Comunale su conforme relazione dell'impiegato addetto all'Ufficio di Segreteria, visti gli atti Ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione ai sensi del D.L.vo n.267/2000:

E' stata trasmessa con lettera n.in data....., alla Corte dei Conti a richiesta signori consiglieri per il controllo:

Nei limiti della legittimità denunciare:

Perché ritenuta viziata d'incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

E' stata trasmessa con lettera n.in data.....alla Corte dei Conti per iniziativa Consiglio Comunale;

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3°) avvenuta in data.....;

Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.

dell'atto avvenuta in data

Avendo la Corte dei Conti comunicato in data.....di non aver riscontrato vizi di legittimità.

L'Impiegato Addetto

Li 17 APR. 2009

Il Vice Segretario Generale
Dott. Antonio Ferrara

A seguito di quanto sopra dispone che il competente ufficio Tribunale dia corso all'attuazione ed esecuzione della presente deliberazione, ai sensi del D.Lvo n.267/2000.

Palma Campania li 17 APR. 2009

Il Vice Segretario Generale
Dott. Antonio Ferrara